

TI_GERICHTE 11.2002.54 vom 2. Juni 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-06-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.54

FR: TI_GERICHTE 11.2002.54 du 2 juin 2003

IT: TI_GERICHTE 11.2002.54 del 2 giugno 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio (1° gennaio 2000) lo scioglimento del matrimonio è retto dalla legge nuova (art. 7 a cpv. 1 tit. fin. CC). Questa si applica a tutti i processi “che devono [ancora] essere giudicati da un'istanza cantonale” (art. 7 b tit. fin. CC).

E. 2

Il Pretore ha accertato anzitutto la propria competenza per territorio e l'applicazione del diritto svizzero. Ciò posto, egli ha accolto la petizione, ritenendo dati nella fattispecie motivi tali da giustificare lo scioglimento del matrimonio a norma dell'art. 115 CC. Tra di essi egli ha annoverato la mancanza di vita in comune tra coniugi, la nascita della figlia _____ da un altro uomo, l'ingiustificata opposizione della moglie al disconoscimento della paternità (per lasciar sussistere la presunzione legale), la duratura relazione di lei con _____ (padre di _____ e dal quale, ancor prima del matrimonio, essa aveva avuto il figlio _____). Sulla scorta di questi elementi il primo giudice ha ravvisato una vera e propria frode matrimoniale. La convenuta, cercando di sfruttare la situazione a proprio vantaggio, si sarebbe unita in matrimonio con l'attore solo per conseguire il permesso di dimora, che non avrebbe altrimenti ottenuto o che con il divorzio avrebbe irrimediabilmente perso.

E. 3

L'appellante rimprovera al Pretore di essere giunto a conclusioni errate, prive di riscontro oggettivo, e contesta che nella fattispecie sussistano i requisiti dell'art. 115 CC. Afferma che non si ravvisano elementi atti a provare una truffa matrimoniale, né tanto meno l'uso di un inganno per contrarre matrimonio in vista di ottenere un'autorizzazione di soggiorno, rimprovero che l'attore ha sollevato – per altro – solo nell'allegato conclusivo. A suo avviso, inoltre, né la sua relazione con un altro uomo né la nascita di _____ potrebbero configurare motivo grave nel senso dell'art. 115 CC. Infine essa contesta di non avere mai vissuto con il marito e chiede, in sintesi, che l'azione di divorzio sia respinta.

E. 4

. L'art. 114 CC stabilisce che “un coniuge può domandare il divorzio se al momento della litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta con un'azione unilaterale i coniugi sono vissuti separati almeno da quattro anni”. Se tale separazione è dimostrata, la controparte non può opporsi al divorzio (DTF 126 III 407 consid. 4b e 408 consid. 4c).

Prima della scadenza quadriennale un coniuge può domandare il divorzio solo “quando per motivi gravi che non gli sono imputabili non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell'unione coniugale” (art. 115 CC). L'art. 115 CC – sussidiario rispetto all'art. 114 CC – è applicabile se la reazione emotiva e mentale che spinge il coniuge richiedente a ritenere insopportabile la continuazione del vincolo coniugale per quattro anni è oggettivamente comprensibile (DTF 129 III 1 consid. 2.2, 127 III 134 consid. 3b, 346 consid. 3a). Non essendo possibile stabilire a priori una casistica, il giudice dovrà statuire applicando le norme del diritto e dell'equità (art. 4 CC), senza tuttavia porre esigenze troppo severe all'esistenza di gravi motivi (DTF 129 III 4; sentenza del Tribunale federale 5C.272/2001 del 22 gennaio 2002, consid. 3a; sentenza 5C.63/2001 del 26 aprile 2001, consid. 3a; DTF 127 III 134 consid. 3b, DTF 127 III 346 consid. 3a).

E. 5

Al Pretore l'appellante rimprovera dapprima di avere scorto una frode matrimoniale senza che l'attore si sia pronunciato sul permesso di dimora durante lo scambio degli allegati, o quanto meno prima della conclusione dell'istruttoria. Ora, non fa dubbio che l'attore ha menzionato il “matrimonio [contratto] nell'ottica di eludere il diritto sul domicilio e la dimora degli stranieri” solo nel memoriale conclusivo del 12 marzo 2002 (pag. 8). Se non che, le conclusioni di causa non escludono la possibilità di trarre ulteriori deduzioni giuridiche dalle risultanze istruttorie. Anzi, tale facoltà è la ragione stessa della loro esistenza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 659 nota 771). Se si pensa che in concreto la convenuta ha ammesso di avere ricevuto un permesso provvisorio di 3 mesi scaduto nel maggio del 2000 e di essere in attesa di un rinnovo per altri 3 mesi o di un permesso B (interrogatorio formale del 19 giugno 2000, pag. 6, risposta n. 8), mal si comprende perché l'attore non avrebbe potuto esprimersi al riguardo nel memoriale conclusivo. Il diritto federale, per altro, impone il principio inquisitorio per i fatti che motivano la causa di divorzio (Leuenberger, in: Basler Kommentar, 2 a edizione, n. 10 ad art. 139 CC) e il giudice può dunque indagare di sua iniziativa su tali circostanze anche in assenza di allegazioni delle parti (op. cit., n. 11 ad art. 139 CC), tenendone conto d'ufficio se emergono dagli atti (op. cit., n. 13 ad art. 139 CC). Nella fattispecie nulla impediva quindi al Pretore di considerare, nella valutazione del caso, tutte le circostanze risultanti dal fascicolo processuale, compreso il problema del permesso di dimora.

E. 6

Il Tribunale federale ha già avuto modo di intravedere motivi gravi di divorzio anche in caso di truffa matrimoniale, quando cioè un coniuge abusi della buona fede dell'altro, ingannandolo, per ottenere un permesso di dimora o conseguire altri vantaggi, ad esempio d'ordine patrimoniale (DTF 127 III 350). L'appellante contesta di avere contratto matrimonio a tale scopo e afferma che al momento delle nozze essa già possedeva una valida autorizzazione di soggiorno. Nel caso concreto è assodato – né l'attore pretende il contrario – che l'interessata abitava nel Cantone _____, dove viveva la madre, già quando era minorenne (testimonianze dell'11 dicembre 2000 di _____, pag. 10, e _____, pag. 13). Nel suo interrogatorio formale del 19 giugno 2000 essa ha precisato di essere partita per _____ nell'agosto del 1996, quando è rimasta incinta di _____, e di essere tornata in _____ nel 1998 (interrogatorio formale del 19 giugno 2000, pag. 6, risposta n. 5). La circostanza è stata confermata anche da _____, attuale convivente di lei (act. III nell'inc. _____ . _____ . _____ richiamato dalla

Pretura del Distretto di Bellinzona, interrogatorio formale di _____ , del 20 giugno 2000, pag. 2, risposta n. 2). L'attore non ha mai sostenuto di essere stato all'oscuro della situazione in cui si trovava la moglie al momento del matrimonio. Tanto meno egli si è detto vittima di artifici della stessa. Non si riscontrano quindi, in concreto, gli estremi di una cosiddetta "truffa matrimoniale". Su questo punto l'appello si rivela fondato.

E. 7

Si aggiunga che, seppure l'appellante si fosse sposata solo per assicurarsi il diritto di rimanere in Svizzera, tale comportamento non costituirebbe – da sé solo – un motivo per sciogliere il matrimonio (cfr. DTF 127 III 344). Al momento di promulgare l'odierno diritto del divorzio il legislatore ha rinunciato espressamente a prevedere un titolo di nullità del matrimonio per siffatto comportamento (FF 1996 I 85 in alto). Il problema relativo all'elusione della legge sulla dimora e il domicilio degli stranieri attraverso matrimoni fittizi riguarda unicamente – allo stato attuale delle cose – le autorità amministrative. Queste ultime non sono vincolate né dalle conclusioni né dagli accertamenti del giudice del divorzio e devono esaminare in ogni caso la situazione dello straniero nell'ambito delle norme amministrative (cfr. DTF 128 II 153 in alto). È quanto avvenuto in concreto, visto che nel periodo dal 31 agosto al 29 novembre 2000 l'appellante ha ricevuto un'autorizzazione di breve durata rilasciata dall'Ufficio regionale degli stranieri di Locarno il 1° settembre 2000 (inc. _____ . _____ richiamato dalla Pretura della giurisdizione di Locarno Città; istanza di assistenza giudiziaria del 1° febbraio 2000 e documentazione allegata come doc. A, oltre al complemento del

E. 10

Il giudice del divorzio ha ravvisato un motivo grave di divorzio anche nell'opposizione ingiustificata della moglie alla perizia sul _____ , come risulta dalla causa di disconoscimento avviata dal marito (inc. _____ . _____ . _____ richiamato dalla Pretura della giurisdizione di Locarno Città, fascicolo "perizia"; doc. F, pag. 6). Se non che, a prescindere dai motivi per cui essa non ha collaborato all'istruttoria, come invece avrebbe dovuto fare, non è dato di sapere in che misura la nascita della bambina e le traversie giudiziarie per il disconoscimento di paternità abbiano reso intollerabile all'attore la continuazione del vincolo matrimoniale (Steck in: Basler Kommentar, 2 a edizione, n. 10 ad art. 115 CC). Invano si cercherebbe nell'incarto il benché minimo accenno alla reazione soggettiva del marito, il quale si è limitato ad affermare in prima sede, nei memoriali del 28 gennaio 2000 e del 12 marzo 2002, che le premesse dell'art. 115 CC erano evidenti e che l'abuso di diritto della moglie era "palese".

E. 11

Ancora con le osservazioni all'appello l'attore intravede nella mancata convivenza, nella nascita di _____ e nel rifiuto della moglie di sottoporsi alla perizia la malafede di quest'ultima (osservazioni, pag. 3). Egli non afferma tuttavia che tali elementi gli rendano soggettivamente insostenibile la continuazione del matrimonio in quanto vincolo giuridico. La sola circostanza che il coniuge convenuto si opponga al divorzio prima della scadenza del termine quadriennale di separazione previsto dall'art. 114 CC non configura un abuso di diritto, quand'anche l'opposizione non sia motivata o risponda addirittura a desideri di vendetta, come quello di impedire al coniuge di sposare la nuova compagna incinta (FamPra.ch 2002 pag. 342 consid. 4).

E. 12

In conclusione, il sospetto di avere contratto matrimonio per ottenere un permesso di dimora, la reticenza a collaborare nell'ambito della causa di disconoscimento di paternità sulla figlia _____ e la relazione ripresa dalla convenuta con il suo ex compagno non integrano nella fattispecie motivi gravi nell'accezione dell'art. 115 CC. Pur prestandosi a critiche, il comportamento dell'appellante non basta a denotare una truffa matrimoniale nel senso della giurisprudenza (cfr. DTF 127 III 350). È vero che nell'applicazione dell'art. 115 CC il giudice gode di un potere di apprezzamento, come adduce l'attore nelle proprie osservazioni, e che non si devono porre esigenze eccessive all'esistenza di motivi gravi (DTF 129 III 4, 127 III 129). L'applicazione dell'art. 115 CC non deve servire a eludere però il termine quadriennale dell'art. 114 CC. Seppure il comportamento della moglie così come descritto dal Pretore e la nuova situazione sentimentale dei coniugi configurino dal profilo oggettivo motivi gravi di divorzio ai sensi dell'art. 115 CC, manca nella fattispecie ogni indicazione sulle ripercussioni soggettive di tali circostanze. L'attore non ha dimostrato che la continuazione del matrimonio gli è soggettivamente intollerabile, limitandosi a riprendere l'elenco delle circostanze oggettive considerate dal Pretore e a ribadire che l'abuso di diritto della moglie è palese. Come si è visto, l'art. 115 CC esige motivi oggettivamente e soggettivamente gravi. Mancando l'elemento soggettivo, la petizione deve essere respinta. L'attore potrà invero riproporre, alla scadenza del termine quadriennale di separazione, una nuova azione di divorzio fondata sull'art. 114 CC (Steck, op. cit., n. 28 ad art. 115 CC). Nelle circostanze attuali, nondimeno, l'appello si rivela fondato e deve essere accolto.

E. 13

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e vanno pertanto a carico dell'attore, con obbligo di rifondere all'appellante un'equa indennità per ripetibili. La tassa di giustizia del presente giudizio è commisurata all'impegno richiesto alla Camera per la trattazione dell'appello. L'accoglimento dell'appello impone la corrispondente riforma del giudicato sulle ripetibili di prima sede, che il Pretore aveva posto a carico della convenuta, tenuta a rifondere fr. 1000.– all'attore. Con l'appello essa chiede che la controparte sia condannata a versarle “congrue ripetibili”. Nella misura in cui con tale formulazione l'interessata sembra chiedere un'indennità per ripetibili superiore a quella riconosciuta dal primo giudice, la domanda non è ammissibile. Avesse inteso ottenere un importo superiore a fr. 1000.–, l'appellante avrebbe dovuto indicare con precisione l'importo desiderato (Rep. 1993 pag. 227).

E. 14

Entrambe le parti instano per il beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello. Il requisito dell'indigenza è pacifico nel caso concreto (art. 155 vCPC), viste le situazioni descritte nelle istanze del 29 aprile 2002 e del 27 maggio 2002. I coniugi hanno del resto ottenuto l'assistenza giudiziaria nell'azione di disconoscimento di paternità (inc. _____ . _____ . _____ richiamato dalla Pretura della giurisdizione di Locarno Città, fascicolo “assistenza giudiziaria”) e non risulta che le circostanze si siano modificate dopo di allora. L'appello, per altro, non era sprovvisto di esito favorevole (art. 157 vCPC), come dimostra il suo accoglimento. L'attribuzione di ripetibili renderebbe di per sé senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante. Considerata nondimeno la verosimile difficoltà d'incasso, stante la disagiata situazione economica dell'attore, si giustifica di accogliere fin d'ora la domanda. Anche la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal marito merita accoglimento. Il requisito dell'indigenza è pacifico e la

resistenza dell'attore all'appello non poteva essere considerata d'acchito sprovvisa di esito favorevole, in considerazione della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di divorzio unilaterale, non ancora consolidata. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. La petizione è respinta. 2. Non si riscuotono tasse né spese. _____ è tenuto a versare a _____ un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili. II. Gli oneri di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 800.– b) spese fr. 50.– fr. 850.– sono posti a carico di _____, che rifonderà all'appellante fr. 1200.– per ripetibili. III. _____ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____, _____. IV. _____ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____, _____. V. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.